

Regolamento interno della scuola media di Lugano Centro

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LUGANO CENTRO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Disposizioni concernenti gli organi di conduzione e di rappresentanza

Art. 1 Modalità di elezione dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

¹Il consiglio di direzione prepara ed espone all'albo entro la prima metà di aprile l'elenco dei docenti che possono essere eletti come collaboratori di direzione e quello degli aventi diritto di voto.

²È data facoltà al docente che non intende postulare il mandato, di segnalarlo con l'apposizione della firma sull'elenco, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo.

³Le candidature diventano definitive il 30 aprile.

⁴L'elezione, a scrutinio segreto, si tiene entro la fine dell'anno scolastico, solo se il numero dei candidati supera quello dei posti a disposizione; nel caso di due sole candidature, l'elezione è tacita, ma deve essere ratificata dal collegio dei docenti.

⁵Tutte le operazioni di voto si svolgono in un'unica seduta del collegio dei docenti.

⁶All'inizio della seduta si designa la Commissione di spoglio formata, di norma, dal presidente del collegio dei docenti e da due membri. I candidati non possono far parte della Commissione.

⁷Le schede di voto portano il nome dei candidati.

Ogni votante può esprimere al massimo due voti, non cumulabili.

⁸Sono nulle le schede che portano:

- a) due nomi uguali;
- b) nomi che non figurano nella lista elettorale;
- c) qualsiasi scritta estranea alla votazione.

⁹Risulta eletto al primo turno il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi, a condizione che non sia raggiunta da più di due candidati; in caso contrario si procede a un turno successivo.

¹⁰Nel secondo turno, con i candidati non eletti al primo, vale la maggioranza relativa. In caso di parità, si procede a un'ulteriore votazione.

Il primo dei non eletti è dichiarato subentrante.

¹¹Gli eletti entrano ufficialmente in funzione dopo la ratifica del Consiglio di Stato e, collaborano all'organizzazione del nuovo anno scolastico, a partire da metà agosto.

Art. 2 Dimissioni

¹Le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di direzione, per motivi gravi e prima della scadenza del mandato, devono essere motivate al consiglio di direzione per iscritto.

²Le dimissioni devono essere accettate dal collegio dei docenti e sottoposte al Consiglio di Stato.

³Nel caso di accettazione delle dimissioni di un collaboratore di direzione, si procede alla sua sostituzione nel corso di una seduta straordinaria del collegio dei docenti.

Art. 3 Compiti e riunioni del consiglio di direzione

¹Il consiglio di direzione, oltre ai compiti previsti dall'art. 35 della Legge della scuola, svolge

le seguenti mansioni:

- a) assegna le classi, dopo un confronto con i gruppi di materia e avendo come priorità la continuità pedagogica, nei limiti del possibile;
- b) trasmette ai docenti di classe (e per il loro tramite, ai rispettivi consigli di classe) le opportune informazioni concernenti problemi e situazioni particolari che riguardano gli allievi della loro classe;
- c) ripartisce tra i suoi membri, all'inizio dell'anno scolastico, i compiti e le responsabilità particolari, dandone comunicazione a tutti i docenti e al personale non insegnante;
- d) presenta un programma annuale di massima delle attività dell'istituto; presenta il preventivo e il consuntivo della gestione e la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- e) esamina le proposte che ogni docente ha la facoltà di presentare.

²Il consiglio di direzione si riunisce di regola almeno una volta alla settimana, o secondo necessità.

³Ogni suo membro può prendere visione di tutti gli atti concernenti la gestione della scuola.

⁴Di ogni seduta viene steso un verbale, che viene inoltrato a tutti i docenti.

Art. 4 Il collegio dei docenti

¹Alle riunioni del collegio dei docenti sono tenuti a partecipare, fino alla fine dei lavori, tutti i docenti nominati o incaricati e gli operatori pedagogici che hanno sede di servizio nella scuola media di Lugano Centro.

²Richieste di dispense per motivi seri possono essere presentate alla direzione che ne informerà il collegio dei docenti.

³I docenti supplenti possono partecipare alle sedute con diritto di parola.

⁴Le riunioni ordinarie sono almeno 2. La prima riunione ordinaria è convocata durante la settimana precedente l'inizio dell'anno scolastico.

⁵La convocazione del collegio deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta.

In caso di particolare urgenza, il collegio può essere convocato con preavviso di tre giorni, dal direttore o per propria iniziativa, del consiglio di direzione su richiesta di 1/5 dei docenti, previa esposizione all'albo della convocazione.

In questo caso il collegio esamina e delibera solo sull'argomento che ha dato luogo alla convocazione urgente.

⁶Di regola, le sedute si tengono nelle due ore previste per le attività collegiali, e non devono protrarsi oltre le ore 17.30.

⁷La funzione di segretario verbalista è assunta a rotazione da un membro del collegio.

⁸La copia del verbale della riunione precedente deve essere inviata ai docenti insieme alla convocazione del collegio docenti. Quest'ultima disposizione non viene applicata in caso di convocazione urgente.

⁹Nei casi di convocazione urgente, il verbale della seduta precedente non viene esposto, né approvato.

¹⁰Il collegio dei docenti è presieduto da un docente eletto durante la prima riunione dell'anno scolastico. Il presidente resta in carica per tutto l'anno scolastico.

¹¹Ogni membro presente può formulare proposte all'assemblea o chiedere la modifica dell'ordine del giorno, che dev'essere accettata dalla maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni avvengono secondo le norme previste dalla legge.

¹²Il collegio dei docenti vota di regola per alzata di mano esprimendo il voto favorevole, il voto contrario o l'astensione, riservato quanto stabilito dagli art. 1.4.

¹³A richiesta anche di un singolo membro del collegio docenti, esso vota per voto segreto.

¹⁴Le decisioni del collegio divengono immediatamente operanti.

Per le deliberazioni o richieste che esulano dalle sue competenze, si deve attendere la decisione dell'autorità o dell'organo competente.

¹⁵Il collegio dei docenti è annualmente informato dal consiglio di direzione sui temi trattati

nella commissione scolastica intercomunale e nel comitato dell'assemblea genitori.

Art. 5 L'assemblea dei genitori

¹Il comitato dell'assemblea dei genitori si incontra con la direzione almeno due volte all'anno per scambi sulla situazione generale della sede.

²All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Art. 6 L'assemblea degli allievi

Per agevolare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea degli allievi, il docente di classe può utilizzare l'ora di classe.

Capitolo secondo

Aspetti organizzativi dell'istituto

Art. 7 Biblioteca

¹La responsabilità della biblioteca spetta alla bibliotecaria.

²Annualmente, sentiti i gruppi di materia e la direzione, la bibliotecaria provvede ad aggiornare la dotazione di libri, di riviste, ecc., utilizzando il credito di sede.

Art. 8 Materiale didattico

I docenti sono tenuti a redigere un inventario del materiale, tenendolo aggiornato e devono segnalare eventuali ammanchi, manomissioni o rotture.

Art. 9 Revisori interni

Il collegio dei docenti nomina al suo interno due revisori che certificano i resoconti delle casse scolastiche dell'anno precedente ed elaborano annualmente un rapporto all'intenzione del collegio dei docenti e dandone scarico al consiglio di direzione.

Capitolo terzo

Organi pedagogico-didattici

Art. 10 Consiglio di classe

¹Di regola alle riunioni dei consigli di classe prima e durante l'anno scolastico partecipa un membro del consiglio di direzione.

²Per giustificati motivi un docente può chiedere di venire autorizzato a non partecipare a una seduta del consiglio di classe; la richiesta di dispensa deve essere inoltrata per iscritto al consiglio di direzione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione (fatti salvi i casi di forza maggiore).

³Nel caso di concomitanza di due riunioni (possibile in occasione delle sedute per i periodi di valutazione), il docente è tenuto a partecipare al consiglio della classe su cui ha maggiori osservazioni da esprimere; per l'altro consiglio, il docente è tenuto a consegnare al rispettivo docente di classe le osservazioni scritte ritenute necessarie e opportune.

Art. 11 Docenti di classe

Il docente di classe, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 58 del regolamento della legge della scuola:

- a) può convocare altri consigli di classe, oltre a quelli fissati dal regolamento della scuola media e dal programma della direzione, dandone comunicazione dieci giorni prima;
- b) raccoglie le informazioni relative ad allievi con problemi di profitto e/o di comportamento e ne discute con le famiglie;
- c) costituisce la prima istanza decisionale e di intervento in caso di trasgressioni o infrazioni

commesse dagli allievi; egli comunica immediatamente al consiglio di direzione;
d) informa tempestivamente il consiglio di direzione e il consiglio di classe dei problemi di particolare importanza o urgenza concernenti la classe o singoli allievi.

Art. 12 Gruppi di materia

¹Il gruppo di materia è convocato dal consiglio di direzione.

²I gruppi si riuniscono la settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione iniziale e, di regola, nel corso del mese di maggio per un esame preventivo della situazione prevedibile per l'anno scolastico successivo, oppure ogni qual volta se ne avverta la necessità.

Capitolo quarto

Insegnamento

Art. 13 Colloqui tra docenti e genitori

¹I colloqui tra i docenti e i genitori avvengono previo appuntamento. I docenti sono tenuti a dare seguito alle richieste di colloquio.

²I docenti di materia sono tenuti ad avvisare il docente di classe dei colloqui che vengono svolti con le famiglie.

³I genitori che desiderano conferire con più docenti sono tenuti ad accordarsi in tale senso con il docente di classe.

⁴I colloqui devono avvenire fuori delle ore di lezione e delle ore previste per eventuali supplenze.

⁵Le riunioni previste dal regolamento della Scuola media devono avvenire entro la fine di ottobre per le prime medie; per tutte le altre classi, la data delle riunioni è concordata tra il docente di classe, il responsabile di fascia e, quando necessario, con il docente di sostegno pedagogico.

⁶Non si possono svolgere colloqui con i genitori due settimane prima dell'inizio dei consigli di classe di gennaio e giugno.

Art. 14 Compiti a domicilio e verifiche scolastiche

¹Ogni docente assegna i lavori a domicilio con moderazione, controllando sul diario i compiti assegnati nelle altre materie.

²Non si devono assegnare compiti troppo impegnativi da un giorno all'altro.

³La data della verifica scolastica va stabilita con una settimana di anticipo.

⁴Di regola non sono ammesse più di due verifiche nella stessa giornata.

⁵Le verifiche non devono essere assegnate nei primi 3 giorni della prima settimana al rientro delle vacanze.

Art. 15 Assenze e supplenze

¹Il consiglio di direzione inserisce nell'orario di ciascun docente delle ore per le supplenze interne, in modo da coprire l'intero orario degli allievi.

Queste ore vengono attribuite proporzionalmente all'onere di insegnamento nella sede.

²I docenti sono obbligati ad essere presenti in sede per i picchetti della prima ora del mattino.

³Per i picchetti presenti nel corso della giornata, si richiede ai docenti di essere presenti per i primi 10 minuti del picchetto. Qualora non vi dovesse essere una necessità, gli stessi sono liberi di uscire dalla sede.

⁴I docenti chiamati a sostituire un collega svolgono, ove possibile, il loro programma, se la sostituzione avviene in una loro classe; in caso contrario, sorvegliano lo studio degli allievi e/o lo svolgimento di un lavoro assegnato.

⁵Ogni docente che può prevedere la propria assenza, deve assegnare agli allievi un compito

preciso.

⁶Per le assenze superiori alla settimana, il docente titolare fornisce al supplente esterno il piano di lavoro e le informazioni utili per l'insegnamento. Il supplente è tenuto a correggere i lavori degli allievi.

⁷In ottemperanza agli obblighi di servizio, i docenti svolgono turni di sorveglianza nell'Istituto, secondo le modalità stabilite del consiglio di direzione all'inizio dell'anno scolastico.

⁸Per le comunicazioni di assenze programmate e richiesta di congedo, i docenti devono presentare il foglio due settimane prima del periodo di assenza.

Art. 16 Presenze in sede

I docenti si trovano in sede al più tardi 10 minuti prima dell'inizio delle loro lezioni e osservano la massima puntualità.

Art. 17 Documenti

¹Rapporti scolastici o altri documenti ufficiali riguardanti gli allievi non possono venir trasmessi dai docenti a terze persone.

²Eccezioni possono essere autorizzate, su richiesta, dalla direzione.

Capitolo quinto

Disposizioni per gli allievi

Art. 18 Comportamento

¹Agli allievi è richiesta la puntualità all'inizio delle lezioni, ovvero al suono del primo campanello.

²Agli allievi è richiesto un comportamento educato, corretto e civile a scuola, sui mezzi di trasporto e nel tragitto da casa a scuola, nel rispetto di persone e cose.

³È assolutamente vietato fumare. Durante le lezioni non si può mangiare la gomma da masticare e altri cibi.

⁴Ogni allievo è tenuto a rispettare le persone e le attrezzature della scuola. Gli eventuali danni arrecati vengono segnalati e risarciti dai responsabili.

⁵Tutti gli allievi devono segnalare immediatamente al custode o al docente di classe o al consiglio di direzione i danni da essi provocati o constatati, soprattutto nel caso in cui l'aula venga occupata da più classi.

⁶Un allievo dispensato da una lezione non può lasciare la scuola, tranne nel caso di ore iniziali o terminali, e solo con l'autorizzazione da parte della famiglia e firmate dal consiglio di direzione.

⁷Le dispense dalle lezioni di educazione fisica e di nuoto superiori alla settimana sono concesse unicamente previa presentazione di un certificato medico.

⁸Durante le ricreazioni gli allievi non possono lasciare l'area scolastica.

⁹Nel caso di assenze prevedibili dalle lezioni per motivi particolari è necessario che la famiglia inoltri domanda scritta di autorizzazione al consiglio di direzione. Se l'assenza prevista è di lunga durata la richiesta è da presentarsi almeno cinque giorni prima.

Art. 19 Dispositivi di comunicazione personali

¹Nel perimetro dell'istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali, sono spenti e non visibili fisicamente. L'attivazione dei dispositivi tecnologici può essere decisa in via eccezionale dall'istituto per motivi giustificati.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dal docente.

³Riservato il punto 2, le modalità d'uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla direzione di istituto e comunicate agli allievi e ai genitori prima di ogni uscita.

⁴I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo/a ne faccia un uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'allievo/a prima del rientro a domicilio, informando debitamente i genitori.

⁵In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati.

⁶Agli insegnanti non è consentito sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

Capitolo sesto

Uscite scolastiche

Art. 20 Programmazione

¹Le uscite si distribuiscono nel modo più organico possibile compatibilmente con le scadenze del calendario scolastico.

²Il docente della disciplina interessata e/o il docente di classe si occupano della presentazione del programma dettagliato e del preventivo da consegnare alla direzione. Il consiglio di direzione può collaborare all'organizzazione.

Art. 21 Durata delle uscite

¹Uscite della durata di un giorno e per le quali si devono organizzare supplenze interne, devono venire annunciate al consiglio di direzione con almeno 2 settimane di anticipo sulla data prevista.

²Uscite di durata maggiore di un giorno devono venire annunciate al consiglio di direzione almeno 3 settimane prima della data prevista.

³Le gite di studio o le attività sportive possono durare da una giornata a un massimo di 5 giorni.

⁴Il docente interessato ad uscire con le sue classi per un massimo di due ore, senza causare supplenze, deve avvertire precedentemente un membro del consiglio di direzione.

⁵Per uscite superiori alla giornata il programma dettagliato viene inviato alle famiglie una settimana prima.

Art. 22 Accompagnatori

¹Di regola il docente di classe accompagna nell'uscita la sua classe.

²Il numero di accompagnatori (uomini o donne) viene commisurato volta per volta secondo il numero di allievi, le caratteristiche e le esigenze dell'uscita.

Art. 23 Dispense

¹Per giustificati motivi la famiglia può chiedere alla direzione, per iscritto, la dispensa dalla partecipazione ad un'uscita per il figlio.

²L'allievo dispensato è tenuto a presentarsi a scuola secondo il normale orario delle lezioni, rimanendo a disposizione della direzione.

Art. 24 Spese e contributi eccezionali

Le famiglie sono chiamate a contribuire nei limiti previsti dalle normative cantonali.

Capitolo settimo

Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione

Con la sua entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce e abroga regolamenti precedenti.

Art. 26 Modifiche

¹Le proposte di modifica del regolamento interno possono essere suggerite:

- a) dal consiglio di direzione;
- b) da almeno 1/5 dei membri del collegio dei docenti.

²Le proposte di modifica sono sottoposte al collegio dei docenti e si ritengono valide se vengono accettate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto; se non si raggiunge la maggioranza assoluta si ripete la votazione a maggioranza semplice. Esse soggiacciono all'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 20 dicembre 2022, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport l'11 marzo 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n.191 del 12 ottobre 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 08 del 09 gennaio 2023.